

GESTORE - AVV. MARIA CRISTINA SALVUCCI

(LIQUIDAZIONE)

V.G. RG 3/2022

TRIBUNALE DI ROMA

Sezione fallimentare

Il giudice delegato

letta la domanda presentata in data 17 marzo 2022, da [REDACTED], nata a Roma il 0 [REDACTED] cod. fisc. P [REDACTED], che ha conferito procura alle liti all'Avv. [REDACTED] (Codice Fiscale n. [REDACTED])

per l'accesso alla procedura di liquidazione dei beni ai sensi dell'art.14 ter L. 3/2012 con conseguente nomina del liquidatore, rilevato

- che la domanda di liquidazione è stata proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, con la relativa documentazione;
- che è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi dalla quale si evince:
che la ricorrente si trova in una situazione di sovra indebitamente ex art. 6, comma 2 lett. A), L. n. 3/212, ossia in una "situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
che lo stesso non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo I della Legge n. 3/212;
il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- che la relazione dell'OCC è completa e contiene elementi utili in relazione all'istituto dei cui all'art 14 terdecies;
- che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previsti dall'art 7 comma 2 della l. 3/2012;
- che si può quindi concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta.

Alla luce delle considerazioni che precedono così provvede:

PQM

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione dei beni di [REDACTED]
nata a [REDACTED], cod. fisc. [REDACTED], ex 14 ter L. 3/2012.

NOMINA liquidatore l'avv.to Maria Cristina Salvucci, c.f. SLVMCR69M53H501L,
con studio in Roma, via G. Ferrari, n. 35, tel. 06/39517621, fax 06/37514980, pec
mariacristinasalvucci@ordineavvocatiroma.org.

DISPONE che sino al momento della chiusura della procedura, e a pena di nullità,
non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati
diritti di prelazioni sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori
aventi titolo o causa anteriore,

DISPONE che il ricorso ed il decreto vengano pubblicati sul sito internet del
Tribunale di Roma,

ORDINA la trascrizione del decreto, sui beni immobili e mobili registrati a cura del
liquidatore

DISPONE in particolare che il decreto stesso venga trascritto presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, in relazione ai seguenti
immobili: o Appartamento sito in Roma, [REDACTED] piano: T
interno: 2 edificio: B, distinto al NCF al Foglio: [REDACTED] Particella: [REDACTED] b.: 10, Ct.
A2, [REDACTED] o Posto auto sito in Roma, [REDACTED]

[REDACTED] piano: T interno: [REDACTED]

[REDACTED]

TAF [REDACTED]

1 [REDACTED]

non dispone, allo stato, il rilascio dei beni immobili da liquidare, in quanto il
ricorrente è comproprietario di quote degli stessi immobili, ,

dispone che il liquidatore:

proceda all'inventario dei beni e alla redazione dell'elenco dei creditori, alla
predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato
passivo e alla liquidazione.

Si comunichi al debitore e al liquidatore.

Roma, lì 16 maggio 2022

Il giudice delegato
Dott. Barbara Perna